



Piazza Ridolfi I, 05100 Terni Ufficio Gruppo M5S (terzo piano)

Tel. +39 0744/549528 – 0744/549667 info@terni5stelle.it PEC. m5sterni@legalmail.it

Al Sindaco di Terni Al Presidente del Consiglio comunale Al Segretario Generale del Comune di Terni

EMENDAMENTO

Bilancio di previsione finanziario 2017/2019. Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del tueell e variazione per assestamento generale ai sensi dell'art. 175 del tueell.

Approvazione. Proposta al Consiglio comunale

SI CHIEDE DI

inserire il seguente punto 3 al dispositivo:

"3. Di inviare urgentemente alla Corte dei Conti Sezione di Controllo e al Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere ai sensi dell'art.7, comma 8 della Legge 131/2003 allegata alla presente"

nonché di allegare la nota di richiesta allegata e facente parte integrante del presente emendamento.

Terni,li 10/07/2017,

Gruppo consiliare M5S Terni

Patrizia Braghiroli Thomas De Luca Federico Pasculli Valentina Pococacio Angelica Trenta



Alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria Via Martiri dei Lager 77

Per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali Via Alessi I 06100 Perugia

Oggetto: Richiesta parere ai sensi dell'art.7, comma 8 della Legge 131/2003

Il Consiglio comunale di Terni

RIVOLGE

A codesta ecc.ma Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Umbria per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali

la sottostante richiesta di parere:

Il comma I dell'art.194 del tuel dispone che «Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio...». Il termine temporale è fissato quindi dal comma 2 dell'art.193 del tuel in «...almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio».

Può il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243bis del tuel essere condizione sospensiva degli obblighi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro i termini di legge (ex artt. 193-194) nonché subordinare la deliberazione dell'organo consiliare alla conclusione dell'iter ex art.243quater quindi all'approvazione del piano da parte degli organi competenti?

Ai fini dell'ammissibilità il richiedente Consiglio comunale

DICHIARA IN PARTICOLARE:

- Il quesito proposto ha carattere generale e attiene a temi relativi alla contabilità pubblica in quanto relativo alla materia di bilancio, alla corretta gestione del sistema contabile;
- le tesi interpretative in merito alle disposizioni di legge citate, che il Consiglio comunale può prendere in considerazione sono due:
 - Il ricorso al piano di cui all'art.243bis del tuel comporta una condizione sospensiva del rispetto degli obblighi in capo al consiglio comunale a causa della mancanza di provviste utili alla copertura degli stessi. Il riconoscimento da parte del Consiglio comunale dei debiti fuori bilancio è subordinato all'avvenuto compimento dell'iter ex art.243quater, ossia all'approvazione da parte degli organi competenti, Ministero e Corte dei Conti, del piano di riequilibrio. In tale specifica condizione il consiglio comunale è esonerato dai termini previsti dalla legge nonché autorizzato a riconoscere il permanere degli equilibri ignorando le posizioni debitorie, causa di squilibrio, inserite nel piano;
 - Non esiste alcuna condizione sospensiva. Il combinato disposto degli artt. 193-194 del tuel impone l'obbligo, non la facoltà, entro i termini di legge ovvero entro il 31 luglio 2017, l'adozione delle deliberazioni consiliari che riconducano i debiti fuori bilancio all'interno del sistema contabile dell'Ente. La mancata deliberazione da parte del consiglio comunale può provocare inoltre un aggravamento della situazione, con relativa maturazione di interessi moratori, nonché le conseguenze equiparate ad ogni effetto di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione con la conseguente applicazione della procedura di scioglimento del consiglio comunale di cui al comma 2 dell'art. 141 Tuel.
- Sulla materia si è già pronunciata la Corte dei conti della Basilicata con deliberazione n°114/2014/PAR su richiesta del comune di Tricarico (MT)
- Il parere richiesto non riguarda provvedimenti già adottati da questa Amministrazione, né profili relativi ai controlli ex articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 266/2005.
- Il parere richiesto non prospetta al momento questioni inerenti alla sussistenza di danni erariali di competenza della Sezione giurisdizionali della Corte dei Conti.

Terni, lì	//	
-----------	----	--

Il Presidente del Consiglio